



COMUNICATO NUMERO 37 DATA PUBBLICAZIONE 05/04/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

**DAL COMUNICATO UFFICIAL REGIONALE N° 72 DEL 4 APRILE 2024 SI RIPIERTA QUANTO SEGUE:**

**1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**1.1 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAI COMUNICATI UFFICIALI NN. 303, 306, 310 E 316 DELLA L.N.D.)**

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 303, 306, 310 e 316 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

**1.2 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO EX ART. 35, COMMA 8 – SEXIES DEL D.LGS. N. 36/2021 (DALLA CIRCOLARE N. 64 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 64 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 24 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

**DAL COMUNICATO UFFICIAL REGIONALE N° 71 DEL 28 MARZO 2024 SI RIPIERTA QUANTO SEGUE:**

**1.3 PROCEDURA APERTA SINO AL 22 APRILE 2024 PER LE DOMANDE DI ACCESSO AL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 8-SEXIES DEL D.LGS 36/2021 IN FAVORE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE (DAL CIRCOLARE 62 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 62 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in epigrafe.

**1.4 PLAY-OFF E PLAY-OUT CAMPIONATI DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, TOP TOURNAMENT FINALS E COPPE**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 26 Marzo 2024, ha deliberato le sottototate date di svolgimento dei Play-Off e Play-Out, Top Tournament Finals e delle relative Coppe:

- **CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA**

**INIZIO PLAY-OFF**

Domenica 12/5/2024

- **CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE**

**INIZIO TOP TOURNAMENT FINALS**

Sabato 11/5/2024

- **CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE**

**INIZIO GIRONI QUALIFICAZIONE REGIONALI 2024/2025**

Domenica 12/5/2024

- **CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE**

**INIZIO GIRONI QUALIFICAZIONE REGIONALI 2024/2025**

Domenica 12/5/2024

- **CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE**

**INIZIO GIRONI QUALIFICAZIONE REGIONALI 2024/2025**

Domenica 12/5/2024

- **CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE**

**INIZIO GIRONI QUALIFICAZIONE REGIONALI 2024/2025**

Mercoledì 29/5/2024

- **TORNEO DELLE PROVINCE UNDER 14**

Semifinali - Finale

Domenica 23 Giugno 2024

## **1.5 COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA SECONDA E TERZA CATEGORIA – FASE REGIONALE S.S. 2023-2024**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 26 Marzo 2024, ha deliberato le seguenti modalità per la fase regionale della Coppa Piemonte Valle d'Aosta per squadre di Seconda e Terza categoria.

Le vincenti delle fasi provinciali di categoria verranno inserite in tre triangolari, articolati con gare di sola andata, composti con criterio di vicinoreità:

### **TRIANGOLARE A**

- 1) D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA
- 2) D.P. NOVARA
- 3) D.P. BIELLA

### **TRIANGOLARE B**

- 1) D.P. AOSTA
- 2) D.P. TORINO
- 3) D.P. VERCELLI

### **TRIANGOLARE C**

- 1) D.P. ASTI
- 2) D.P. CUNEO
- 3) D.P. ALESSANDRIA

Le gare dei triangolari si disputeranno Mercoledì 8, Mercoledì 15 e Mercoledì 22 Maggio 2024, come di seguito specificato.

### **SVOLGIMENTO TRIANGOLARI**

#### **1^ giornata**

Squadra 1 – Squadra 2  
Riposa: Squadra 3

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:

#### **2^ giornata**

##### **In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:**

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)  
Riposa: vincente primo incontro

##### **In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:**

Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata)  
Riposa: Società ospitata primo incontro

#### **3^ giornata**

##### **In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:**

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro (campo prima nominata)  
Riposa: perdente primo incontro

##### **In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:**

Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)  
Riposa: Società ospitante primo incontro

Accedono alle semifinali le tre squadre vincenti unitamente alla migliore 2^ classificata dei triangolari.

### **CLASSIFICA TRIANGOLARI**

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati

2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

Per individuare la migliore 2<sup>a</sup> classificata nei tre triangolari si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti
2. In caso di parità, migliore differenza tra reti fatte e subite
3. In caso di persistente parità, maggior numero di reti fatte
4. Sorteggio

### SEMIFINALI

Le qualificate della 1<sup>a</sup> fase si incontreranno in gare di andata e ritorno, programmate per Mercoledì 29 Maggio e Mercoledì 5 Giugno 2024, con i seguenti abbinamenti così composti:

- 1) vincente triangolare A – vincente triangolare B
- 2) vincente triangolare C – miglior 2<sup>a</sup> classificata

Accederanno alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei calci di rigore.

### FINALE

Le vincenti delle semifinali disputeranno la gara di finale Mercoledì 12 Giugno 2024 in campo neutro.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dalla esecuzione dei calci di rigore.

Si rammenta che nell'ambito della fase regionale della manifestazione i tesserati cui gli Organi di Giustizia Sportiva infliggano più ammonizioni incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione.

Le ammonizioni comminate nel corso della fase provinciale vengono azzerate.

## **1.6 CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA E SECONDA CATEGORIA, UNDER 19 REGIONALE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON AVENTI TITOLO - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 26 Marzo 2024, ha deliberato i seguenti criteri di ammissione alle categorie superiori di Società ed Associazioni Sportive non aventi titolo.

Si precisa che i termini di presentazione verranno stabiliti successivamente dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale.

... omissis ...

### **A) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2024/2025**

Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo **che verrà successivamente comunicato e comunque dopo la chiusura delle iscrizioni al Campionato 2024/2025.**

Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato di Seconda categoria 2024/2025 per l'eventuale integrazione dell'organico le Società ed Associazioni Sportive che:

- a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Seconda categoria 2024/2025 a seguito delle gare di Play-off disputate ai sensi del C.U. n. 15 del 9 Settembre 2023;
- b) regolarmente classificate nel Campionato di Terza categoria 2023/2024.

Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente iscritte al Campionato di Terza categoria 2024/2025.

L'integrazione dell'organico del Campionato di Seconda categoria 2024/2025 avverrà con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell'ordine dei seguenti requisiti:

- a) perdente terza fase dei Play-off;
- b) perdente seconda fase dei Play-off;
- c) perdente 2° turno prima fase dei Play-off;
- d) perdente 1° turno prima fase dei Play-off;
- e) miglior posizione di classifica perdente Play-off;
- f) vincente la Coppa Piemonte Valle d'Aosta;
- g) miglior posizione di classifica al termine del Campionato;
- h) miglior posizione di classifica al termine del Campionato regionale Under 19;
- i) miglior posizione di classifica al termine del Campionato provinciale Under 19.

In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2023/2024; in caso di persistente parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione.

Le Società retrocesse al Campionato di Terza categoria al termine della s.s. 2023/2024 e/o ripescate nella stagione sportiva 2023/2024 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.

Non potranno essere valutate le domande di Società:

- sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024)

## **B) AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 2024/2025**

Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo **che verrà successivamente comunicato e comunque dopo la chiusura delle iscrizioni al Campionato 2024/2025.**

Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato Regionale Under 19 2024/2025 per l'eventuale integrazione dell'organico le Società ed Associazioni Sportive soltanto se già regolarmente iscritte al Campionato Provinciale Under 19 2024/2025.

Le istanze di Società ripescate nella stagione sportiva 2023/2024 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.

L'integrazione dell'organico del Campionato Regionale Under 19 2024/2025 con Società non aventi titolo avverrà con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell'ordine dei seguenti criteri:

1. Vincente titolo regionale Campionato Under 19 regionale;
2. finalista titolo regionale Campionato Under 19 regionale;
3. perdente semifinali titolo regionale Campionato Under 19 regionale;
4. perdente quarti di finale titolo regionale Campionato Under 19 regionale;
5. vincente Coppa Piemonte Valle d'Aosta Under 19 regionale;
6. finalista Coppa Piemonte Valle d'Aosta Under 19 regionale;
7. perdente semifinali Coppa Piemonte Valle d'Aosta Under 19 regionale;
8. perdente quarti di finale Coppa Piemonte Valle d'Aosta Under 19 regionale;
9. vincente titolo regionale Campionato Under 19 provinciale;
10. finalista titolo regionale Campionato Under 19 provinciale;
11. perdente semifinali titolo regionale Campionato Under 19 provinciale;
12. perdente 3<sup>a</sup> fase titolo regionale Campionato Under 19 provinciale.

In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2023/2024; in caso di persistente parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione.

Non potranno essere valutate le domande di Società:

- sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024)

## **2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO**

### **2.1 SEGRETERIA S.G.S.**

#### **2.1.1 CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE – 2<sup>a</sup> FASE S.S. 2023/2024**

Si trascrive – qui di seguito – la composizione del girone unico del Campionato Regionale Under 17 Femminile - seconda fase, su indicazione del Coordinatore Federale regionale SGS:

**GIRONE A:** ACCADEMIA TORINO CALCIO - ALESSANDRIA - ASSOCIAZIONE CALCIO BRA - BORGO VITTORIA CIT TURIN - BUTTIGLIERESE 95 - CIT TURIN LDE - **CITTA DI BAVENO** 1908 SSD - FREEDOM FC S.S.D. A R.L. - INDEPENDIENTE IVREA - QUARONESE - VERCELLI WOMAN

Il calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Le prime due classificate disputeranno la gara di finale in campo neutro che determinerà la vincente del Campionato Regionale Under 17 femminile – seconda fase.

## **2.2 TORNEI SOCIETARI CATEGORIA ESORDIENTI 2° ANNO**

Si comunica che il Consiglio di Presidenza S.G.S. Nazionale, considerata la natura sperimentale del format dei Campionati Regionali adottato dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, ha favorevolmente accolto la proposta del Presidente del Comitato Regionale stesso ed ha concesso deroga per lo svolgimento dei tornei organizzati dalle Società, per la categoria Esordienti 2° anno a squadre contrapposte **11 contro 11**, anziché 9 contro 9, che si svolgeranno dal 1 Aprile al 30 Giugno 2024.

## **3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE**

### **3.1 ESITO FINALE COPPA PIEMONTE/VALLE D'AOSTA DI SECONDA E TERZA CATEGORIA**

Mercoledì 3 aprile 2024 si è disputata la finale della **Coppa Piemonte/Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria**. Al termine dell'incontro è risultato vincente il **Cireggio** che, quindi, rappresenterà la Delegazione durante la fase regionale della competizione.

La Delegazione si congratula con la vincente ed esprime un plauso all'altra finalista Casale Corte Cerro.

### **3.2 DISPUTA GARA CASALINGA IN CAMPO NEUTRO IN SEGUITO A DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO**

In ottemperanza alla delibera del Giudice sportivo riportata nel CU n° 31 del 23 febbraio 2024, la società **Soccer Gattico Veruno** disputerà la prima gara casalinga del **Trofeo prov. Under 16** su campo neutro, segnatamente il campo di Borgomanero (Santa Cristina), via Leonardo Da Vinci, 1.

### **3.3 OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ**

In vista della fine delle attività ricordiamo che per le **ultime due giornate** delle **attività agonistiche** vige l'obbligo di disputa in contemporanea, in giorno ed orario ufficiale.

La segreteria della Delegazione può valutare richieste da parte di società che non hanno interessi particolari di classifica.

Quanto sopra non si applica ai "trofeo provinciale" in quanto essi hanno natura di mero torneo.

### **3.4 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE**

Riteniamo utile riportare in questo comunicato i **criteri di formazione delle classifiche** per le attività dilettantistiche, giusto disposto l'art. 51 NOIF:

*Comma 1: I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno;*

*Comma 2: La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti;*

*Comma 6: Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica*

gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente. Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine: a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; e) del sorteggio.

### **3.5 ABBREVIAZIONE TERMINI PROCEDURALI INNANZI ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA**

Invitiamo le Società a rileggere i CC.UU. n° 269 e 272 della LND (già pubblicati), che trattano l'abbreviazione dei termini procedurali innanzi alla Giustizia sportiva nelle ultime giornate dei campionati.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità previste comporta l'inammissibilità del ricorso.

### **3.6 RADUNO DI SELEZIONE DELLA RAPPRESENTATIVA UNDER 14**

Si rendono noti i nomi dei calciatori che sono stati selezionati per un nuovo raduno della costituenda **Rappresentativa provinciale Under 14** che parteciperà al Torneo delle Rappresentative Provinciali e Distrettuali.

Il raduno si svolgerà **lunedì 8 aprile 2024 (ritrovo ore 18:00)**, presso il campo sportivo di **Omegna (Via Fucine)**, e in tale occasione si disputerà un allenamento congiunto con la formazione Under 14 del Bagnella calcio 1972.

Per questo raduno sono convocati i seguenti calciatori unitamente alla commissione tecnica:

**BAGNELLA:** Laidelli Emanuele, Sattambi Ralalage Nethuk Rashen;

**CITTÀ DI BAVENO:** Iori Emanuele Stefan, Marchionini Andrea;

**FOMARCO DON BOSCO PIEVESE:** Traviganti Diego;

**GRAVELLONA SAN PIETRO:** Damiano Giovanni, Del Signore Federico, Lomazzi Edoardo Andrea;

**JUVENTUS DOMO:** Bartolucci Gioele, Maffioli Nicolo, Sansalone Riccardo;

**OMEGNA:** Cambieri Alberto, Ingletti Ivan, Petrella Mattia;

**VARZESE:** Barone Davide;

**VERBANIA:** Bagnati Matteo, Lorenzini Claudio, Toku Jozef Manuel;

**VOLUNTAS SUNA:** Alegrete Vieira Luca, Di Lavello Tommaso, Sayed Ahmed.

**Responsabile organizzativo:** Benedetto Madeo

**Dirigente responsabile:** Francesco Caramiello e Federico Ferraro

**Selezionatore:** Davide Corsi



**Collaboratore tecnico:** Vincenzo Castanò

**Medico:** dott. Giuseppe La Mura

**Massaggiatore:** Giuseppe Viscardi

I calciatori alla prima convocazione (oppure che hanno il certificato scaduto o in scadenza) sono tenuti a presentarsi con la fotocopia del certificato medico in corso di validità da consegnare al dirigente responsabile della Rappresentativa, e tutti sono tenuti a presentarsi con la propria tenuta da allenamento (tuta, pantaloncini, calzettoni, parastinchi e scarpe da gioco).

I calciatori impossibilitati per seri e documentati motivi a rispondere alla suddetta convocazione, o a far parte della costituenda Rappresentativa, sono invitati a comunicare la loro indisponibilità alla Segreteria di questa Delegazione entro **sabato 6 aprile 2024** inviando una e-mail (con allegati) all'indirizzo [comverbania@lnd.it](mailto:comverbania@lnd.it).

Si ringrazia la società **BAGNELLA CALCIO 1972** per la disponibilità della struttura.

### **3.7 AMMESSI AL CORSO LEVEL E**

Pubblichiamo, in allegato, un documento che riporta i nomi dei soggetti ammessi al corso "Level E", riservato ad aspiranti istruttori di calcio privi di qualifica.

Come indicato nel testo, gli aspiranti corsisti sono invitati a perfezionare la propria iscrizione telematicamente, tramite il link riportato nel documento.

### **3.8 RIUNIONE PER FESTA DEL CALCIO GIOVANILE 2024: NUOVA DATA**

Visto il rinvio della Finale della Coppa di Seconda e Terza cat. al 3 aprile 2024, si riprogramma la convocazione per la **riunione di presentazione** della **Festa provinciale del Calcio giovanile** a **lunedì 8 aprile 2024** (con inizio alle ore 20:30) presso la Sede della Delegazione (Via Maurizio Muller, 37 – Verbania).

Trattandosi di **attività ufficiale federale** è obbligatoria la presenza del **Presidente** e del **Responsabile del Settore giovanile** di ciascuna società. In caso di impossibilità sono invitati a presenziare altri dirigenti con potere di rappresentanza (previa delega del Presidente societario).

Come già comunicato, la **Festa** si svolgerà sabato 25 maggio 2024 a Cannobio (stadio "Brocca").

### **3.9 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE**

<b><u>GARA</u></b>	<b><u>CATEGORIA</u></b>	<b><u>DATO VARIATO</u></b>
Riviera d'Orta-Omegna	Girone Finale U 19 1^ ritorno	Campo: via Ondella, Armeno
Cireggio-Stresa Vergante	Trofeo U 19 4^ andata	Inizio gara: ore 15:30
Arona-Cireggio	Trofeo U 16 4^ andata	Inizio gara: ore 14:00
Gravellona S. Pietro-Stresa Vergante	Under 14 4^ ritorno	Campo: stadio "Boroli" di Gravellona Toce
Omegna-San Francesco	Under 14 4^ ritorno	Campo: stadio "Liberazione" di Omegna, inizio ore 10:00
Fomarco Don Bosco Pieveve-Bagnella	Under 14 4^ ritorno	Inizio gara: ore 19:00
Verbania-Voluntas Suna	Under 14 4^ ritorno	Inizio gara: ore 14:30

### 3.10 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

ESIO, GRAVELLONA SAN PIETRO, OMEGNA, VERBANIA OLYMPIA.

## RISULTATI

### COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -VCO

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A			
CASALE CORTE CERRO	- CIREGGIO	1 - 2	

Vincente: Cireggio

### GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - R			
VOLUNTAS SUNA	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	1 - 0	

## ATTIVITÀ DI BASE: GARE NON OMOLOGATE

#### S\* UNDER 12 FEMMINILE PRIMAVERA.-VCO

GIRONE UN 2/A 30-03-24 CITTA DI BAVENO 1908 SSD UNION NOVARA W

#### TZ ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIMAVERA-VCO-

GIRONE UN 3/A 09-03-24 US PROVIGEZZO S.FRANCESCO D  
4/A 12-04-24 VARZESE SQ.B CANNOBIESE 1906 K

#### ZM PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAVERA.-VCO

GIRONE UN 5/A 23-03-24 JUVENTUS DOMO FOMARCO DON BOSCO PIEVESE D

#### RB PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIMAVERA-VCO

GIRONE B 3/A 09-03-24 VARZESE STRESA VERGANTE D

#### 6V PRIMI CALCI 7 ANNI a4 PRIMAVERA-VCO

GIRONE UN 3/A 30-03-24 VARZESE VERBANIA CALCIO R  
6/A 06-04-24 VERBANIA CALCIO SQ.B GRAVELLONA SAN PIETRO W

**8V PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO**

GIRONE	B	3/A	20-03-24	VOLUNTAS SUNA	BAGNELLA CALCIO 1972	SQ.B	D
		5/A	23-03-24	MASERA	JUVENTUS DOMO	SQ.B	D
		6/A	07-04-24	CANNOBIESE 1906	GRAVELLONA SAN PIETRO		W
GIRONE	C	5/A	23-03-24	S.FRANCESCO	VARZESE	SQ.B	W

Legenda:

R	referto non pervenuto
W	rinvio per accordo
K	recupero programmato
D	delibera del Giudice sportivo

**Le gare rinviate per accordo devono essere recuperate entro 15 giorni dalla data originaria. In caso di inadempienza saranno adottati i provvedimenti previsti dal C.G.S.**

**I referti mancanti devono giungere entro la disputa della gara successiva (ai sensi di quanto stabilito dal CU n° 1 SGS); in caso di inadempienza saranno adottati i provvedimenti previsti dal C.G.S.**

## **GIUSTIZIA SPORTIVA**

Il Giudice sportivo geom. Bruno Colusso, coadiuvato dal Sostituto avv. Giuliano Clementi, ed assistito dal Rapp. AIA sig. Mauro Jodero ha assunto le decisioni che si riportano integralmente secondo quanto in atti:

### **COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -VCO**

**GARE DEL 3/ 4/2024**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

LORASCHI DAVIDE LUIGI (CASALE CORTE CERRO)

#### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

LAMINU ABDULKADRIL (CASALE CORTE CERRO)

UCCHEDDU IGOR (CIREGGIO)

## **ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO**

**GARE DEL 9/ 3/2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 10,00 US PROVIGEZZO

Per non avere pianificato il recupero dell'incontro entro il termine previsto.

## **PULCINI 2°anno 7v7 PRIMA.V.-VCO**

**GARE DEL 23/ 3/2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 10,00 JUVENTUS DOMO

Per omessa trasmissione del rapporto di gara nei termini previsti.

## **PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO**

**GARE DEL 9/ 3/2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 10,00 STRESA VERGANTE

Per mancata disponibilità alla disputa del recupero della gara.

## **PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO**

**GARE DEL 20/ 3/2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 10,00 VOLUNTAS SUNA

Per omessa trasmissione del rapporto di gara nei termini previsti.

**GARE DEL 23/ 3/2024**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 10,00 MASERA

Per omessa trasmissione del rapporto di gara nei termini previsti.

**IL GIUDICE SPORTIVO**  
Bruno Colusso

Le ammende irrogate attraverso questo Comunicato devono essere versate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione al Comitato Regionale tramite bonifico bancario oppure in contanti presso la Sede della Delegazione.

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 5 aprile 2024.

**IL SEGRETARIO**  
Sergio Belli

**IL DELEGATO**  
Benedetto Madeo

# PROGRAMMA GARE

## TERZA CATEGORIA

### GIRONE UN - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GARGALLO	G.S. MONTEBUGLIO A.S.D.	R	14/04/2024 15:00	275 COMUNALE	GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
GSD DORMELLETO	OLEGGIO CASTELLO	R	14/04/2024 15:00	242 COMUNALE	DORMELLETO	VIA FEDERICO TESIO, 7
MONTECRESTESE	PREGIESE	R	14/04/2024 15:00	351 COMUNALE	MONTECRESTESE	VIA PONTETTO
SOCCER GATTICO VERUNO	MERGOZZESE	R	14/04/2024 15:00	1980 COMUNALE	VERUNO	VIA BORROMEIO
VERBANIA OLYMPIA 20.20	F.C. ESIO	R	14/04/2024 15:00	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA

## GIRONE FINALE UNDER 19 -VCO

### GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	FERIOLO CALCIO	R	13/04/2024 15:00	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
JUVENTUS DOMO	RIVIERA D ORTA	R	13/04/2024 15:00	394 COMUNALE	ORTA SAN GIULIO	VIA PIANO LEGRO, 26

## GIRONE FINALE UNDER 16 -VCO

### GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CANNOBIESE 1906	GRAVELLONA SAN PIETRO	R	13/04/2024 15:00	116 SINTEITCO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
VARZESE	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	R	13/04/2024 15:00	576 COMUNALE	VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA

## GIRONE FINALE UNDER 15 -VCO

### GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	ARONA CALCIO	R	14/04/2024 10:30	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
VARZESE	S.FRANCESCO	R	14/04/2024 10:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

## TROFEO UNDER 19 PROVIN.LE -VCO

### GIRONE UN - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARONA CALCIO	CIREGGIO	A	13/04/2024 15:00	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
STRESA VERGANTE	CASTELLETTESE	A	13/04/2024 16:00	331 SERGIO STORELLI	MEINA	VIA DOTT. CELESTINO DOSI, 12

## TROFEO UNDER 16 PROVIN.LE -VCO

### GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SOCCER GATTICO VERUNO	ARONA CALCIO	R	13/04/2024 10:00	76 PARROCCHIALE	BORGOMANERO - LOC. S.CRISTINA	VIA LEONARDO DA VINCI, 1

## TROFEO UNDER 15 PROVIN.LE -VCO

### GIRONE UN - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GRAVELLONA SAN PIETRO	CREVOLESE A.S.D.	A	13/04/2024 10:30	287 LUCCHINI	GRAVELLONA TOCE	VIA FRANCESCO ALBERTINI
MERGOZZESE	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	13/04/2024 10:00	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
OLEGGIO CASTELLO	ORNAVASSESE	A	13/04/2024 10:30	388 COMUNALE	OLEGGIO CASTELLO	VIA PER COMIGNAGO, 15

## GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

### GIRONE UN - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	R	14/04/2024 10:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
BAGNELLA CALCIO 1972	GRAVELLONA SAN PIETRO	R	14/04/2024 10:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
S.FRANCESCO	ARONA CALCIO	R	14/04/2024 15:00	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
STRESA VERGANTE	VERBANIA CALCIO	R	14/04/2024 10:00	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI
VOLUNTAS SUNA	VARZESE	R	14/04/2024 10:30	1360 MARCO GHIDINI	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

## UNDER 12 FEMMINILE PRIMAV.-VCO

### GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACF BIELLESE	UNION NOVARA	R	13/04/2024 15:00	61 COMUNALE	PAVIGNANO - BIELLA	STRADA DELLA BARAZZA
BULE'BELLINZAGO	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	R	13/04/2024 11:00	1402 SINTETICO ADB C9 "SUSSIDIARIO"	BELLINZAGO NOVARESE	VIA CAMERI 100
ACADEMY PRO VERCELLI	BAGNELLA CALCIO 1972	R	14/04/2024 15:00	586 SINTETICO "ARDISSONE"	VERCELLI	VIA VICENZA 22

## ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

### GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VARZESE SQ.B	CANNOBIESE 1906	A	12/04/2024 18:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

**GIRONE UN - 7 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CANNOBIESE 1906	ORNAVASSESE	A	13/04/2024 14:30	116 SINTEITCO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
GRAVELLONA SAN PIETRO	MASERA	A	13/04/2024 14:00	287 LUCCHINI	GRAVELLONA TOCE	VIA FRANCESCO ALBERTINI
MERGOZZESE	S.FRANCESCO	A	13/04/2024 14:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
STRESA VERGANTE	VARZESE SQ.B	A	13/04/2024 16:00	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI
VARZESE	US PROVIGEZZO	A	13/04/2024 10:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VOLUNTAS SUNA	CREVOLESE A.S.D.	A	13/04/2024 14:30	2233 COMUNALE ADB C9 ERBA NATURALE	CAMBIASCA	VIA ALLE LUNGHE

**ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO****GIRONE UN - 7 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO VOGOGNA	VOLUNTAS SUNA	A	13/04/2024 15:30	440 COMUNALE	PREMOSELLO CHIOVENDA	VIA FOVANNA
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	ORNAVASSESE	A	13/04/2024 11:00	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	13/04/2024 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
VERBANIA CALCIO	BAGNELLA CALCIO 1972	A	13/04/2024 15:30	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

**ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO****GIRONE UN - 2 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	JUVENTUS DOMO	R	13/04/2024 16:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	US PROVIGEZZO	R	13/04/2024 17:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
VERBANIA CALCIO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	R	13/04/2024 15:30	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

**PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-****GIRONE UN - 7 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO SQ.B	VOLUNTAS SUNA	A	13/04/2024 15:00	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	A	13/04/2024 14:00	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VARZESE	A	13/04/2024 16:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	VARZESE SQ.B	A	13/04/2024 14:00	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
JUVENTUS DOMO	STRESA VERGANTE	A	13/04/2024 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VERBANIA CALCIO	BAGNELLA CALCIO 1972	A	13/04/2024 15:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI



## PULCINI MISTI 7v7 PRIMAV.-VCO-

### GIRONE UN - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO VOGOGNA	STRESA VERGANTE	A	13/04/2024 14:15	440 COMUNALE	PREMOSELLO CHIOVENDA	VIA FOVANNA
MERGOZZESE	CREVOLESE A.S.D.	A	13/04/2024 14:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
ORNAVASSESE	MASERA	A	13/04/2024 14:30	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
VERBANIA CALCIO	US PROVIGEZZO	A	13/04/2024 14:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

## PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-VCO

### GIRONE UN - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VOLUNTAS SUNA	A	13/04/2024 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	CREVOLESE A.S.D.	A	13/04/2024 15:30	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
JUVENTUS DOMO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	13/04/2024 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VARZESE	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	A	13/04/2024 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VERBANIA CALCIO	BAGNELLA CALCIO 1972	A	13/04/2024 15:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

## PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

### GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	VERBANIA CALCIO	A	13/04/2024 14:00	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
JUVENTUS DOMO	BAGNELLA CALCIO 1972	A	13/04/2024 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VOLUNTAS SUNA	S.FRANCESCO	A	13/04/2024 14:30	1360 MARCO GHIDINI	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

### GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VOLUNTAS SUNA SQ.B	A	13/04/2024 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
MERGOZZESE	STRESA VERGANTE	A	13/04/2024 14:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA

## PRIMI CALCI 7 ANNI a4 PRIM-VCO

### GIRONE UN - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO VOGOGNA	BAGNELLA CALCIO 1972	A	13/04/2024 15:15	440 COMUNALE	PREMOSELLO CHIOVENDA	VIA FOVANNA
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	13/04/2024 16:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
GRAVELLONA SAN PIETRO	VERBANIA CALCIO	A	13/04/2024 14:30	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
JUVENTUS DOMO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	13/04/2024 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VARZESE	VERBANIA CALCIO SQ.B	A	13/04/2024 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

# PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO

## GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	13/04/2024 15:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	13/04/2024 14:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
CREVOLESE A.S.D.	VERBANIA CALCIO	A	13/04/2024 14:30	2235 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA - LOC. CADDO	LOCALITA CADDO
STRESA VERGANTE	JUVENTUS DOMO	A	13/04/2024 14:30	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI

## GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972 SQ.B	CANNOBIESE 1906	A	13/04/2024 15:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
GRAVELLONA SAN PIETRO	JUVENTUS DOMO SQ.B	A	13/04/2024 15:30	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
ORNAVASSESE	VARZESE	A	13/04/2024 14:30	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
VOLUNTAS SUNA	MASERA	A	13/04/2024 14:15	1360 MARCO GHIDINI	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

## GIRONE C - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972 SQ.C	CANNOBIESE 1906 SQ.B	A	13/04/2024 15:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
ORNAVASSESE SQ.B	VARZESE SQ.B	A	13/04/2024 14:30	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
S.FRANCESCO	US PROVIGEZZO	A	13/04/2024 14:00	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8



Roma, 27 marzo 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

## **CIRCOLARE N° 62**

**Oggetto: Procedura aperta sino al 22 aprile 2024 per le domande di accesso al contributo di cui all'art 35, comma 8-sexies del D. Lgs 36/2021 in favore degli enti sportivi dilettantistici in possesso dei requisiti di legge.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inerente l'oggetto, pervenuta per il tramite della Segreteria Generale della F.I.G.C. con nota in data odierna, allegata alla presente comunicazione.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



Il Segretario Generale

Roma, 27 marzo 2024  
Prot. 24549/SS 23-24  
Segreteria Generale

Spett.le  
L.N.D.  
Sede

Spett.le  
Divisione Serie B Femminile  
Sede

Spett.le  
Settore Giovanile e Scolastico  
Sede

Spett.le  
Divisione Calcio Paralimpico e  
Sperimentale  
Sede

**Oggetto: Procedura aperta sino al 22 aprile 2024 per le domande di accesso al contributo di cui all'art 35, comma 8-sexies del D. Lgs 36/2021 in favore degli enti sportivi dilettantistici in possesso dei requisiti di legge**

Si trasmette, con richiesta di darne evidenza alle associazioni sportive interessate, la circolare del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa alla presentazione delle domande per l'accesso al rimborso dei contributi previdenziali versati sui compensi erogati ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel periodo da luglio a novembre 2023.

Cordiali saluti.

  
Marco Brunelli

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - [segreteria.generale@figc.it](mailto:segreteria.generale@figc.it)  
[www.figc.it](http://www.figc.it) - P. Iva 0135781001



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport  
Servizio I Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza

Alle Federazioni Sportive

Alle Federazioni Sportive Paralimpiche

Alle Discipline Sportive

Alle Discipline Sportive Paralimpiche

Agli Enti di Promozione Sportiva

Agli Enti di Promozione Paralimpica

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SINO AL 22 APRILE 2024 PER LE DOMANDE DI ACCESSO AL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 35 COMMA 8-SEXIES DEL D. LGS. 36/2021 IN FAVORE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE.

Caro Presidente, caro Direttore, caro Segretario,

in relazione a quanto in oggetto, si ricorda che sino al 22 aprile 2024 gli enti sportivi dilettantistici in possesso dei requisiti fissati dall'art. 35, comma 8-*sexies*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, potranno presentare la domanda per l'accesso al contributo previsto dalla medesima norma, pari all'ammontare dei contributi previdenziali versati sui compensi erogati ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel periodo da luglio a novembre 2023.

Si rammenta, altresì, che le ASD e le SSD che intendono presentare domanda per la corresponsione del contributo dovranno utilizzare l'apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ove è altresì possibile consultare le istruzioni operative per la presentazione della domanda.

Si invita a voler dare evidenza della notizia a tutti gli enti sportivi affiliati.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
Guglielmo Agosta



Firmato digitalmente da  
AGOSTA GUGLIELMO  
C = IT  
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI



Roma, 2 aprile 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N. 64**

**Oggetto: Termine di presentazione della domanda di accesso al contributo ex art. 35, comma 8-sexies del D. Lgs. n. 36/2021 –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 24-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 24 – 2024

**Oggetto: Termine di presentazione della domanda di accesso al contributo ex art. 35, comma 8-sexies del D. Lgs. n. 36/2021 –**

Con la Circolare della L.N.D. n. 62 del 27 marzo 2024, è stata data notizia della nota pubblicata sul sito del Dipartimento per lo Sport del termine di presentazione della domanda di accesso al contributo in oggetto, fissato per il **22 aprile 2024**.

Nel richiamare anche la Circolare LND n. 61 del 9 marzo 2024, con la quale è stato riportato il DPCM, emanato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il MEF, che definisce modalità e termini di concessione e revoca del contributo in argomento, si ravvisa l'opportunità di riassumere la portata del beneficio recato dal citato art. 35, comma 8-sexies il quale stabilisce che alle ASD e SSD iscritte nel RNASD, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al comma 8-sexies in argomento, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori a 100.000,00 euro, è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia o di versamento grava sulle predette ASD o SSD, versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, **erogasti nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023**.

Per effetto del successivo comma 8-octies, le ASD/SSD beneficiarie del contributo pubblicano nel RNASD l'importo del contributo ricevuto. Il contributo – comma 8-novies – non concorre alla formazione del reddito e neanche della base imponibile dell'IRAP.

Si ricorda, quindi, che i requisiti per l'ammissione al beneficio sono i seguenti:

- essere ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- non** aver conseguito nell'anno d'imposta 2022, ovvero per le ASD/SSD con bilancio infrannuale nell'anno d'imposta conclusosi nel 2022, **ricavi di qualsiasi genere non superiori a 100.000,00 euro**;
- avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti nel citato RNASD, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi **erogati da luglio a novembre 2023**.

La domanda dovrà essere inoltrata utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del RNASD, ove è possibile, altresì, consultare le istruzioni operative per la presentazione della domanda stessa, a partire dalle ore 12.00 di lunedì 11 marzo fino alle ore 23.59 di **lunedì 22 aprile 2024**.

L'ordine di arrivo delle domande non è rilevante ai fini dell'accesso al contributo, per il quale è stato stanziato un importo di 8,3 milioni di euro che costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo.

Si ricorda che, a partire dal 1° luglio 2023, è operativa la piattaforma che gestisce il RNASD del Dipartimento per lo Sport, per le collaborazioni coordinate e continuative e, in particolare è attiva la funzionalità di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relativa ai collaboratori sportivi, in ottemperanza al D. Lgs. n. 36/2021 che regola il lavoro sportivo.

Per le eventuali richieste di supporto si può fare riferimento al seguente indirizzo email: [registro@sportosalute.eu](mailto:registro@sportosalute.eu)



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 269** **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 156/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI –(stagione sportiva 2023/2024).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 156/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte;
  - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
  - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
  - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
  - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
  - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
  - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
  - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
  - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 272**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 159/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – (stagione sportiva 2023/2024).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 159/A

### ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi Dilettanti (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
  - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
  - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
  - i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire

entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:  
il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
  - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
  - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
  - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza.
  - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 303**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 354/AA al n. 359/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 354/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 676 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Michele LOSITO, e della società A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE LOSITO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Borgorosso Molfetta, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la disputa della gara Borgorosso Molfetta – Nuova Spinazzola del 28.1.2024 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, a mezzo di tre “post” pubblicati in pari data sulla “pagina” della società denominata “ASD Borgorosso Molfetta” del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro e degli assistenti arbitrali dell'incontro sopra indicato con pubblicazione di tre fotografie riproducenti un'azione di gioco della gara;

A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti, descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il sig. Michele Losito;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele LOSITO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele LOSITO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 355/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 340 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Abraham Teye KISSEIH, e della società ASD FERRANDINA 17890, avente ad oggetto la seguente condotta:

ABRAHAM TEYE KISSEIH, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Ferrandina 17890, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 12.9.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Ferrandina 17890, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD FERRANDINA 17890, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Kisseih Abraham Teye ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico PEPE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FERRANDINA 17890, e dal Sig. Abraham Teye KISSEIH;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Abraham Teye KISSEIH, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FERRANDINA 17890;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 356/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 342 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Teo Daniel MEUBRY, e della società A.P. CLITERNINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

TEO DANIEL MEUBRY, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.P. Cliternina, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 18.9.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.P. Cliternina, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.P. CLITERNINA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Meubry Teo Daniel ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco Di Marco, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.P. CLITERNINA, e dal Sig. Teo Daniel MEUBRY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Teo Daniel MEUBRY, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.P. CLITERNINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 357/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 206 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Claudia CATTANEO, e della società US PIANICO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIA CATTANEO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pianico A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 45, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dall'art. 100, comma 5, delle N.O.I.F. per essersi avvalsa, all'inizio della stagione sportiva 2023/2024, dell'opera del sig. Giuseppe Nicoli, soggetto non tesserato e non autorizzato, al fine di procedere al trasferimento dei calciatori sigg.ri Giorgio Belotti, Marco Redolfi, Giacomo Pelis ed Andrea Gritti, all'epoca dei fatti tesserati per la società U.S. Pianico A.S.D., dalla società dalla stessa rappresentata alla società A.S.D. Calcinatese;

US PIANICO ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Claudia CATTANEO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US PIANICO ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 100 (cento) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per la Sig.ra Claudia CATTANEO, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società US PIANICO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 358/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 654 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Stefano SPAGNA, e della società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO SPAGNA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. a r.l. Civitanovese Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la disputa della gara LMV Urbino Calcio - Civitanovese del 17.1.2024, valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Marche, a mezzo di una "storia" pubblicata sul proprio profilo personale del social network "facebook", il cui contenuto è stato riportato anche in un articolo pubblicato dalla testata giornalistica online "youtvrs.it" in data 18.1.2024, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro dell'incontro e della classe arbitrale nel suo complesso;

S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Stefano Spagna;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SPAGNA e dalla Sig.ra Laura MARSILI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Stefano SPAGNA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 359/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 307 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Alessio GUAZZONI, e della società A.C. CASTELLETTESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO GUAZZONI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A. C. Castellettese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 108 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023/2024, subordinato la concessione dello svincolo al calciatore sig. Barison Cristian, al fine di consentirgli il successivo tesseramento per la società A.S.D. Soccer Gattico Veruno, al pagamento della somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

A.C. CASELLETTESE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Alessio Guazzoni era tesserato all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio GUAZZONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. CASELLETTESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio GUAZZONI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. CASELLETTESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 306**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 361/AA al n. 364/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 361/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 387 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Babacar KANE, e della società ASD BAGNELLA CALCIO 1972, avente ad oggetto la seguente condotta:

BABACAR KANE, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Bagnella Calcio 1972, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 9.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la Società ASD Bagnella Calcio 1972, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD BAGNELLA CALCIO 1972, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Babacar Kane ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco Cometti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD BAGNELLA CALCIO 1972, e dal Sig. Babacar KANE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Babacar KANE, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD BAGNELLA CALCIO 1972;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 362/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 120 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore CIOFFI, Davide DELLA MURA, Raffaele APICELLA e Gabriele GIORDANO e della società ASD CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE CIOFFI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, alle gare A.S.D. F.C. Sarnese 1926 - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 23.10.2022 ed A.S.D. S. Sebastiano - Calcio Mazzeo del 23.12.2022, entrambe valevoli per il campionato Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

DAVIDE DELLA MURA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, alle gare A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 – Sant'Anastasia Calcio 1945 dell'11.12.2022, Cavese 1919 SSDARL - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 19.2.2023 ed F.C.D. LMM Montemiletto - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 27.3.2023, tutte valevoli per il campionato Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

RAFFAELE APICELLA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 – Sant'Anastasia Calcio 1945 dell'11.12.2022 valevole per il campionato Under 18, sottoscritto in qualità

di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Davide Della Mura, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

GABRIELE GIORDANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sig.ri Salvatore Cioffi e Davide Della Mura, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la loro partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Under 18, e precisamente: il calciatore sig. Salvatore Cioffi alle gare A.S.D. F.C. Sarnese 1926 - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 23.10.2022, A.S.D. S. Sebastiano - Calcio Mazzeo del 23.12.2022, mentre il calciatore sig. Davide Della Mura alle gare A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 - Sant'Anastasia Calcio 1945 dell'11.12.2022, Cavese 1919 SSDARL - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 19.2.2023 ed F.C.D. LMM Montemiletto - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 27.3.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. F.C. Sarnese 1926 - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 23.10.2022, A.S.D. S. Sebastiano - Calcio Mazzeo del 23.12.2022, Cavese 1919 SSDARL - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 19.2.2023 ed F.C.D. LMM Montemiletto - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 27.3.2023, tutte valevoli per il campionato Under 18, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri Salvatore Cioffi e Davide Della Mura, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

A.S.D. CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Gabriele Giordano e Raffaele Apicella, ed al cui interno e nel cui interesse i sig.ri Salvatore Cioffi e Davide Della Mura hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gabriele GIORDANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante

per conto della società ASD CLUB GIOVENTÙ, Salvatore CIOFFI, Davide DELLA MURA e Raffaele APICELLA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Salvatore CIOFFI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Davide DELLA MURA di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gabriele GIORDANO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele APICELLA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la società ASD CLUB GIOVENTÙ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 363/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 315 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele CIRELLI e Roberto Virgilio CIRELLI, e della società SSD SRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE CIRELLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società SSD SRL I. Lirinia Academy Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dall'inizio stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il 4.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della SSD SRL I. Lirinia Academy Calcio militante nel campionato Giovanissimi Under 15, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

ROBERTO VIRGILIO CIRELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD SRL I. Lirinia Academy Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle NOIF, nonché dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso affidato, dall'inizio della stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il 4.12.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15 al Sig. Cirelli Michele, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per non avere affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15 ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

SSD SRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Cirelli Roberto Virginio ed il sig. Cirelli Michele;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele CIRELLI, e dal Sig. Roberto Virgilio CIRELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Michele CIRELLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Roberto Virgilio CIRELLI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 364/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 660 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Danilo PIZI, e della società ASD ARDEA NF CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANILO PIZI, all'epoca dei fatti Vice Presidente con potere di firma della società A.S.D. NF Ardea Calcio (già Team Nuova Florida 2005), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, mediante un comunicato stampa (da esso stesso sottoscritto così da assumersene la paternità) pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della Società ed emesso successivamente all'avvenuta disputa della gara *Trastevere Calcio vs Nuova Florida Calcio* – occorsa in data 21.01.24, valevole per la 20<sup>a</sup> giornata del Campionato di Serie D, Gir. G, della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 2-1 per la squadra ospitante (Trastevere), espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri dell'arbitro che ebbe a dirigere la gara di qua, e per l'effetto e più in generale, anche dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

ASD ARDEA NF CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Danilo PIZI nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di Vice Presidente con potere di firma della A.S.D. NF ARDEA CALCIO (già TEAM NUOVA FLORIDA 2005);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Danilo PIZI in proprio e, in qualità di Vice Presidente, per conto della società ASD ARDEA NF CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Danilo PIZI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD ARDEA NF CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 310**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 365/AA della F.I.G.C., inerente provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MARZO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 365/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 298 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Corrado CUSARO, e della società ASD UNION NOVARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CORRADO CUSARO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Union Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e all'art. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito all'allenatore sig.ra Alessia Rivolta, durante la stagione sportiva 2022-2023, benché tesserata come collaboratore del settore giovanile con la società A.S.D. Novara Women, di svolgere dal mese di febbraio 2023 attività in favore della società A.S.D. Union Novara, svolgendo di fatto doppia attività nella medesima stagione sportiva;

ASD UNION NOVARA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Corrado Cusaro ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti la sig.ra Alessia Rivolta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Corrado CUSARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD UNION NOVARA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Corrado CUSARO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD UNION NOVARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 316**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 369/AA al n. 371/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 369/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 363 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Bruno CAPUTO, e della società SSD AVEZZANO CALCIO A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

BRUNO CAPUTO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di legale rappresentanza della società SSD AVEZZANO Calcio A.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 11 del C.U. n. 158 del 7.06.2023, per non aver provveduto all'integrale assolvimento dell'accordo economico con il tesserato Torti Antonio (punto 11 del C.U. n. 158 del 7/6/2023), entro il termine previsto del 12/07/2023;

SSD AVEZZANO CALCIO A RL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Bruno Caputo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Bruno CAPUTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD AVEZZANO CALCIO A RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bruno CAPUTO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SSD AVEZZANO CALCIO A RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 370/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Ergi ALIA e Francesco LUCISANO, e della società VADO FC 1913, avente ad oggetto la seguente condotta:

ERGI ALIA, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Vado F.C. 1913, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver pubblicato, in data 9.10.2023, n. 3 post sul social TikTok aventi contenuto denigratorio e riportanti l'immagine del logo della società U.S.D. Legino 1910 con la scritta "squadra di disabili", la foto della squadra dell'annata 2011 della società Vado F.C. 1913 con la scritta "oppure" e la foto di un gruppo di sportivi disabili sportivi;

In violazione, altresì, dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale per i giorni 6.12.2023 e 14.12.2023, quale persona sottoposta alle indagini;

FRANCESCO LUCISANO, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Vado F.C. 1913, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver pubblicato, in data 02.10.2023, n 3 post sul social TikTok aventi contenuto denigratorio e riportanti l'immagine del logo della società Celle Varrazze FBC SSDRL con la scritta "squadra di disabili", la foto della squadra dell'annata 2011 della società Vado F.C. 1913 con la scritta "oppure" e la foto di un gruppo di sportivi disabili;

In violazione, altresì, dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale per i giorni 06.12.2023 e 14.12.2023, quale persona sottoposta alle indagini;

VADO FC 1913, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Francesco Lucisano ed Ergi Elia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Ergi ALIA e Francesco LUCISANO, e dal Sig. Franco Adelio TARABOTTO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VADO FC 1913;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Ergi ALIA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Francesco LUCISANO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società VADO FC 1913;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 371/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 394 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Donatello D'ANGELO e Fabio VANOLI, e della società ASD LIBERTAS VAPRIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DONATELLO D'ANGELO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Libertas Vaprio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D., nonché dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per l'intera stagione sportiva 2022 - 2023 e per la stagione sportiva 2023 - 2024 sino almeno al giorno 8.11.2023, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 19 ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico ai sensi dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 sino almeno al giorno 8.11.2023, affidato al sig. Fabio Vanoli il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 19, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FABIO VANOLI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Libertas Vaprio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del regolamento della L.N.D. e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 sino almeno al giorno 8.11.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Under 19 della società ASD Libertas Vaprio, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

ASD LIBERTAS VAPRIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sigg. Donatello D'Angelo e Fabio Vanoli all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio VANOLI e Donatello D'ANGELO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD LIBERTAS VAPRIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Donatello D'ANGELO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio VANOLI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD LIBERTAS VAPRIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

SGSACADEMY

evolution  
programme

## PIEMONTE E VALLE D'AOSTA DELEGAZIONE DI VERBANIA

### CORSI INFORMATIVI "GRASSROOTS LIVELLO E" PER ASPIRANTI "ISTRUTTORI", OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO – ELENCO AMMESSI

A seguito delle candidature pervenute allo scrivente Coordinatore Federale SGS della Regione Piemonte e Valle d'Aosta, con il presente documento si comunica l'elenco dei candidati ammessi al Corso Grassroots Level E che si svolgerà a Pieve Vergonte (VB).

Il corso si svolgerà dal 16/04/2024 al 13/05/2024, in modalità presenza ed on line.

Le lezioni sul campo si svolgeranno presso il campo "Comunale" sito in Via Alcide De Gasperi, 3 (Sede Società ASD Fomarco Don Bosco Pievese), le lezioni teoriche presso il teatro "Massari" di Pieve Vergonte (Via Mario Massari, 22).

#### ELENCO PARTECIPANTI

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. AMBROSETTI Pietro      | 13. FOSSANI Francesco   |
| 2. BELTRAMI Cristina      | 14. GRASTA Enzo         |
| 3. BIONDA Martina         | 15. MAIELLO Marco       |
| 4. BLARDONE Danilo        | 16. MARTINETTI Daniele  |
| 5. CACCAVALE Mara         | 17. PATTI Danilo        |
| 6. CARBONE Nicola         | 18. PONTI Alberto       |
| 7. CLAUS Giovanni         | 19. RANO Roberto        |
| 8. CREOLA Matteo          | 20. SANTARSIERI Michele |
| 9. CURRERI Ivan           | 21. SILVESTRO Christian |
| 10. D'AMBROSIO Alessandro | 22. SINACORI Cristina   |
| 11. FERRARIS Luca         | 23. TARTARO Massimo     |
| 12. FERRETTI Marco        | 24. TRISCONI Stefano    |

**Al fine di regolarizzare l'iscrizione al Corso, i candidati ammessi devono obbligatoriamente registrare la propria partecipazione attraverso la piattaforma dei Corsi SGS, seguendo la seguente procedura:**

L'iscrizione dovrà essere formalizzata nell'apposita sezione per l'iscrizione OnLine ai Corsi SGS accessibile al seguente link:

<https://servizi.figc.it/NEWSGS/>

I candidati dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il corso a cui devono aderire, formalizzando appunto l'iscrizione.

A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata anche dalle Società che avranno quindi la possibilità di iscrivere i loro tesserati ai corsi proposti.

La mancata registrazione nella piattaforma dei CORSI SGS per l'iscrizione OnLine potrà determinare l'esclusione dal corso stesso.

L'iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di formazione/informazione che verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico.